



COMUNE DI ACQUI TERME

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Straordinaria

N. 20 del Registro

Oggetto:

APPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 229 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197 .

L'anno 2023 addì 27 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
Dott. Danilo RAPETTI	SI
Sig. Enrico Silvio BERTERO	SI
Rag. Fabrizio BALDIZZONE	SI
Avv.to Carlo Italo DE LORENZI	SI
Cav. Bernardino BOSIO	NO
Dott. Nicola Antonio Cesare DE ANGELIS	SI
Dott. Alberto Piero GARBARINO	SI
Dott. Luigi GILARDI	SI
Sig. Mario Alessandro GRATTAROLA	SI
P.E. Orest LANIKU	SI
Sig.ra Pasqua Maria LAPERCHIA	SI
Dott.ssa Serena Giovanna Francesca MARENGO	NO
Avv.to Valentina PILONE	SI
Dott. Matteo RAVERA	SI
Dott.ssa Franca ROSO	NO
Sig.ra Elena TRENTINI	SI
Sig. Renzo ZUNINO	NO

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 4

Assiste il Segretario *Dott.ssa Carla Caterina BUE*,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. *Sig. Enrico Silvio BERTERO*,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri: **BOSIO** Bernardino – **MARENGO** Serena - **ROSO** Franca – **ZUNINO** Renzo.

Pres. 13 di cui 11 in aula e 2, Consigliere **DE ANGELIS** Nicola e Consigliere **BALDIZZONE** Fabrizio, in collegamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
- che il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*” disciplina, all’articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell’annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall’Agente nazionale della riscossione;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell’articolo 1 della legge 197/2022 disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall’art. 3-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e*

sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*

- che il comma 229-bis, introdotto dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, modifica la disciplina della misura dello stralcio ed amplia le facoltà, statuendo: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (...)*

VISTO

- l'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che *“gli enti territoriali, nei casi di riscossione*

diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197”;

CONSIDERATO CHE

- dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici comunali emerge la presenza di carichi derivanti da atti di ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910 nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, oggetto di riscossione in forma diretta o mediante ricorso al concessionario, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all'annullamento;
- l'Ente intende procedere all'applicazione del comma 222 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022, richiamato dal comma 229-bis del medesimo articolo, ossia annullare integralmente i propri crediti di importo residuo non superiore a mille euro avviati alla riscossione coattiva a seguito di emissioni di ingiunzioni fiscali ex. R.D. 639/1910, o tramite concessionario della riscossione;
- l'adozione di una operazione di rottamazione è uno strumento finalizzato all'eliminazione di partite la cui riscossione, trascorsi nella migliore delle ipotesi almeno 7 anni, appare assai difficile ed onerosa e risulta utile per agevolare i contribuenti gravati da debiti (comunque per l'Ente di modesta entità e risalenti nel tempo), in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica;
- l'Ente, anche in relazione alla introduzione da parte della Legge n. 160/2019, della c.d. “riscossione coattiva potenziata”, deve concentrare le operazioni di recupero sulle posizioni creditorie più recenti e facilmente esigibili;
- la suddetta misura non determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell'Ente, in quanto non presenti poste contabili così vecchie, oggetto di specifico accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità;

RITENUTO per quanto sopra, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 di applicare le disposizioni di cui al comma 229 bis nella parte in cui si prevede l'integrale applicazione di quanto disposto dal comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da ingiunzioni fiscali emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento totale.

VISTI

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”*;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Recupero crediti**

Oggetto: **APPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 229 BIS, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197 .**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Recupero crediti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2023

Il Responsabile di Settore
Alganon Andrea

Parere Contabile

Servizio ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Alganon Andrea

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to .Sig. Enrico Silvio BERTERO.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carla Caterina BUE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2023 al 16/08/2023;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 27/07/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Caterina BUE

Dott.ssa Carla Caterina BUE

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ENRICO SILVIO BERTERO in data 01/08/2023
CARLA CATERINA BUE in data 01/08/2023